

PR FSE+ 2021-2027

Priorità 3 INCLUSIONE

CONVENZIONE

**per la realizzazione del Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito
dell'avviso "Interventi di sostegno alle cure domiciliari"**

approvato con D.D. n.4891 del 29/02/2024

Progetto "A.Te.Do.C."

Codice progetto S.I. FSE: 312748

CUP H39G24000150006

Premessa

Visti:

- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)4787 final del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 6089 final del 19 agosto 2022 che approva il Programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1016 del 12 settembre 2022 con la quale è stato preso atto del testo del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata Decisione;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1501 del 18 dicembre 2023 con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Regionale FSE+ 2021-2027;
- i Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18 novembre 2022;
- la Decisione di Giunta Regionale n.4 del 07/04/2014 con la quale sono state approvate le "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1200 del 16/10/2023 che approva gli elementi essenziali dell'avviso ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n.4 del 07/04/2014;
- il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, adottato con Delibera di Giunta Regionale n.1392 del 07/12/2022;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 610 del 05/06/2023 “Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Manuale per i beneficiari – Disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027”
- la Decisione n. 2 del 19/06/2023 e s.m.i. di approvazione del Sistema di Gestione e controllo del PR FSE+ 2021-2027;
- la Legge Regionale n. 41 del 24 febbraio 2005 e s.m.i, Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale;
- la Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 e s.m.i. Normativa di settore per la sanità che contiene anche l'individuazione delle Zone Distretto;
- il Parere del Consiglio Sanitario Regionale n. 66/2015 PDTA Demenza
- la DGR n. 147 del 23/02/2015 che recepisce l'Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane sul documento recante: “Piano nazionale demenze - Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze”;
- la DGR n. 207/2006 Progetto di sperimentazione del modello assistenziale toscano verso le persone con demenza. Approvazione Linee guida Sistema di accesso e presa in carico;
- la DGR n. 425/2007 Centro regionale di coordinamento della rete assistenziale delle persone con demenza. Istituzione;
- la Legge Regionale n. 66 del 18 dicembre 2008, Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza;
- la DGR n. 777/2009 Strutture specialistiche e specialisti autorizzati alla diagnosi, al rilascio del piano terapeutico e alla prescrizione a carico del SSR. Modifiche e integrazioni alla D.G.R.T. n. 621/2008;
- la Legge Regionale n. 82 del 28 dicembre 2009, Accredito delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato;
- il Regolamento 11 agosto 2020, n. 86/R, Regolamento di attuazione [della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82](#) (Accredito delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) in materia di requisiti e procedure di accredito delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato;
- la DGR n. 245/2021, Articolo 3, commi 5 e 6 della l.r. 82/2009: approvazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accredito e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.2/R del 9 gennaio 2018, Regolamento di attuazione dell'Art.62 della Legge Regionale n.41 del 24/2/2005 modificato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.12/R del 22 marzo 2021;
- la DGR n. 370 del 22/03/2010 “Approvazione del Progetto per l'assistenza continua alla persona non autosufficiente”;
- il Parere del Consiglio Sanitario Regionale n. 52/2010 Sindrome Demenza. Diagnosi e Trattamento;
- il Parere del Consiglio Sanitario Regionale n. 12/2012 Demenza: Guida per il caregiver;
- il Parere del Consiglio Sanitario Regionale n. 24/2012 Implementazione Linea Guida Demenze;
- il Parere del Consiglio Sanitario Regionale n. 102/2014 Presa in carico del paziente con Alzheimer;
- le Linee Guida del Consiglio Sanitario Regionale Sindrome Demenza Diagnosi e Trattamento pubblicate nel 2011 e aggiornate nel 2015;

- la DGR n. 1402 dell'11/12/2017 che approva il Piano Regionale Demenze e il documento Indicazioni per l'organizzazione di una rete sociosanitaria integrata per la cura e l'assistenza delle persone con demenza e il sostegno ai familiari in attuazione del Piano Nazionale Demenze;
- la DGR n. 909 del 07/08/2017 che approva gli Indirizzi regionali per l'organizzazione dei setting assistenziali di cure intermedie residenziali in fase di dimissione ospedaliera;
- la DGR n. 597 del 04/06/2018 che approva gli indirizzi per lo sviluppo del modello assistenziale dell'infermiere di famiglia e di comunità;
- la DGR n. 679 del 12/07/2016 e s.m.i che fornisce indirizzi per la costituzione delle ACOT (Agenzie di Continuità Ospedale-Territorio) nelle Zone Distretto;
- la DGR n. 995 del 10/09/2018 che approva, rispetto alla precedente DGR n. 679/2016 l'aggiornamento della scheda di valutazione multidimensionale del paziente con dimissione complessa;
- la DGR n. 1596 del 16/12/2019 Modulo sperimentale Residenzialità Assistenziale Intermedia - Setting 3 (Cure Intermedie in RSA): approvazione Relazione conclusiva monitoraggio sperimentazione, approvazione documento "Attivazione modulo Cure Intermedie in RSA", proroga sperimentazioni in atto;
- il Decreto n. 1354 del 25/03/2010 DGRT n. 370/2010: approvazione delle nuove procedure di valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno della persona anziana non autosufficiente, in sostituzione delle procedure valutative approvate con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 214 del 02/07/1991;
- il Decreto n. 2259 del 21/05/2012 Approvazione nuove schede di valutazione sociale e infermieristica, in sostituzione delle medesime schede approvate con decreto dirigenziale n. 1354/2010 e s.m.i.
- il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020;
- il Regolamento n. 79/R DPGR del 17/11/2016, allegato A strutture D.6 e D.7
- la DGR 1508 del 19/12/2022 che approva la programmazione dell'assistenza territoriale in Toscana in attuazione del Decreto del Ministero della Salute 23 Maggio 2022, n. 77

Considerato:

- che la Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. 27538 del 22/12/2023 ha approvato l'Avviso pubblico "Interventi di sostegno alle cure domiciliari" a valere sul PR FSE+ 2021-2027 di seguito denominato Avviso;
- che il Soggetto attuatore Azienda Usl Toscana Sud Est C.F. 02236310518 Zona Distretto Casentino, con sede in Via Calamandrei n. 173 Arezzo (Ar) 52100, nella persona di Marzia Sandroni in qualità di legale rappresentante (con delega alla firma) nato a Arezzo il 09/08/1975, residente per la carica presso l'Ente di cui sopra, ha trasmesso il Progetto denominato A.TE.DO.C "Assistenza Territoriale Domiciliare Casentino" di seguito denominato Progetto;
- che con il Decreto Dirigenziale n. 4891 del 29/02/2024 la Regione ha approvato l'elenco dei progetti finanziati;
- che con il medesimo Decreto è stato ammesso a finanziamento il Progetto "A.Te.Do.M" "Assistenza territoriale domiciliare anche per i minori"
- (acronimo) ed è stato assunto impegno finanziario a favore del Soggetto attuatore;

Viste:

- le disposizioni normative e regolamentari sull'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo Plus e la D.G.R. 610/2023 "Manuale per i beneficiari - Disposizioni per la gestione degli inter-

venti oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027” e ss.mm.ii., a cui si fa riferimento per quanto non espressamente previsto nell’avviso;

TRA

la Regione Toscana (da ora in poi anche Regione), con sede in FIRENZE, PIAZZA DUOMO N.10 - codice fiscale e partita I.V.A n. 01386030488, rappresentata dal Dott. Alessandro Salvi dirigente del Settore Welfare e innovazione sociale nato a Firenze il 14/03/1970, domiciliato presso la sede dell’Ente, il quale in esecuzione della L.R. n. 1/2009 e del Decreto n° 15118 del 28/07/2022 è autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Ente che rappresenta

E

il soggetto attuatore Azienda UsI Toscana Sud Est - (C.F. 02236310518) Zona Distretto Casentino, con sede in Via Calamandrei n.173 Arezzo (Ar) 52100, nella persona di Marzia Sandroni nata a Arezzo il 09/08/1975, il quale agisce ed interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante (con delega alla firma) dello stesso Soggetto attuatore

Tutto ciò premesso, considerato e visto si conviene quanto segue

Art. 1 (Oggetto)

La presente Convenzione regola i rapporti tra la Regione ed il Soggetto attuatore dell’intervento. La Regione concede al Soggetto attuatore un finanziamento per la realizzazione del Progetto approvato. Le attività devono svolgersi nel rispetto di quanto previsto nel Progetto/indicato nell’Avviso e del piano finanziario conservato agli atti del Settore Welfare e innovazione sociale (fatte salve eventuali modifiche che possano essere successivamente autorizzate) competente per quanto concerne le fasi di gestione, rendicontazione, controllo e pagamento attinenti il Progetto stesso.

Art. 2 (Normativa di riferimento)

Il Soggetto attuatore cura l’organizzazione e la realizzazione del Progetto approvato, in coerenza con i contenuti e le modalità di attuazione in esso previste e nel pieno rispetto delle disposizioni dell’avviso, e se non in contrasto con l’avviso, di quanto previsto dalle disposizione del **Manuale per i beneficiari del PR FSE+2021-2027**, sezione A e B di cui all’allegato A della Delibera della Giunta Regionale n. 610 del 5/06/2023 e ss.mm.ii, nonché della normativa dell’Unione europea vigente in materia, indicata nella sezione “Riferimenti normativi” della presente convenzione, ivi compresa la normativa dell’Unione europea applicabile alla programmazione FSE+ 2021-2027 anche non espressamente richiamata nel presente atto o nell’Avviso.

Art. 3 (Limiti temporali)

Il soggetto attuatore si impegna ad avviare le attività previste dal Progetto approvato entro massimo 60 giorni e a terminarle entro 36 mesi dalla data di avvio ovvero dalla data di stipula del presente atto.

Art. 4 (Rispetto degli adempimenti)

Il Soggetto attuatore si impegna, ad ogni effetto di legge, a rispettare gli adempimenti, in tutte le fasi di gestione, monitoraggio e rendicontazione, di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dalle disposizioni normative e dai provvedimenti dell’Unione europea, nazionali e regionali citati in premessa dei quali, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta di conoscere i contenuti. Le gravi violazioni da parte del Soggetto attuatore della normativa

dell'Unione europea, nazionale e regionale possono costituire elemento sufficiente per la revoca del finanziamento, con l'obbligo conseguente di restituzione delle somme già erogate.

Art. 5 (Impegni del soggetto attuatore)

Il Soggetto attuatore si impegna a:

A) dare idonea e tempestiva pubblicità alle attività del Progetto, garantendo che la pubblicizzazione avvenga nel rispetto di quanto indicato all'art. 50 del Regolamento UE n. 2021/1060 e nell'avviso. In particolare, il soggetto attuatore è tenuto:

- ad utilizzare l'emblema dell'Unione, ai sensi dell'art.47 del Reg. (UE) 2021/1060 in conformità dell'Allegato IX "Comunicazione e visibilità – articoli 47, 49 e 50", nello svolgimento di attività di visibilità, trasparenza e comunicazione.
- a riportare su tutti i prodotti e materiali destinati alla divulgazione e informazione i loghi e le informazioni come previste nel Manuale d'uso del logo "Coesione Italia 21-27" scaricabile dal sito della Regione (<https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/obblighi-di-informazione-e-pubblicita>); dallo stesso sito è possibile anche scaricare il kit dei loghi ufficiale Regione Toscana.
- ad assicurare riconoscibilità e visibilità per ogni intervento cofinanziato dall'Unione Europea, ai sensi dell'art.50 "Responsabilità dei beneficiari" del Regolamento (UE) 2021/1060, che al § 1 in sintesi impone al beneficiario di:
 - (a) fornire, sul sito web e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - (b) apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - (c) esporre targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione (conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX) non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo alle operazioni sostenute dal FSE+ il cui costo totale supera 100.000 €;
 - (d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi;
 - (e) per operazioni di importanza strategica e per le operazioni il cui costo totale supera 10.000.000 €, organizzare un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'Autorità di gestione del Programma;
 - (f) apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;

Si sottolinea che, in applicazione di quanto previsto dal RDC (art. 50, comma 3) l'Autorità di Gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata, se il beneficiario non rispetta i propri obblighi, riguardo l'uso corretto dei loghi, non adempie a quanto sopra specificato (par. 1 dell'art. 50), non pone in essere azioni correttive;

- B) realizzare le azioni previste dall'avviso, in conformità a quanto previsto dal Progetto, fatte salve le modifiche previamente comunicate o autorizzate;
- C) provvedere a tutte le anticipazioni finanziarie necessarie per l'avvio e lo svolgimento delle attività di cui al Progetto, al fine di consentire la corretta e regolare realizzazione dello stesso;
- D) mantenere la Regione Toscana del tutto estranea ai contratti stipulati a qualunque titolo con soggetti terzi, nonché tenere indenne la Regione stessa da qualunque pretesa al riguardo;
- E) gestire in proprio sia il Progetto sia i rapporti conseguenti alla sottoscrizione della Convenzione;
- F) garantire e documentare idonee e trasparenti modalità di selezione dei potenziali destinatari dei buoni servizio, rispettando il principio delle pari opportunità;
- G) utilizzare la modulistica fornita dal Settore Welfare e innovazione sociale;
- H) accertare che i destinatari dei buoni servizi, siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti nell'Avviso e nel Progetto approvato;
- I) mettere a disposizione il personale necessario per il raggiungimento degli obiettivi e lo svolgimento delle attività di cui al Progetto;
- J) articolare la propria struttura organizzativa, al fine di garantire un adeguato controllo interno delle attività e dei relativi costi, su livelli diversi che garantiscano trasparenza nell'affidamento degli incarichi e separatazza delle funzioni, quando una stessa persona oltre a svolgere funzioni operative ricopre anche cariche sociali o svolge funzioni connesse all'appartenenza a organi direttivi e esecutivi del soggetto attuatore stesso;
- K) eseguire un'archiviazione ordinata della documentazione inerente il Progetto con modalità finalizzate ad agevolare il controllo ed in conformità alle istruzioni del Settore Welfare e innovazione sociale e conservare tale documentazione in base alle normative vigenti fino al 31 dicembre 2035, salvo i maggiori obblighi di conservazione stabiliti all'art. 2220 del codice civile;
- L) consentire ai funzionari autorizzati della Regione Toscana, in qualsiasi momento, ogni verifica volta ad accertare la corretta realizzazione del Progetto, delle attività e dei correlati aspetti amministrativi e gestionali, pena la revoca del finanziamento;
- M) comunicare al Settore Welfare e innovazione sociale le variazioni che intende apportare al Progetto nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 610/2023 e ss.mm.ii. dando atto della non applicabilità dell'istituto del silenzio assenso in ordine alle comunicazioni oggetto di autorizzazione, secondo le casistiche previste al par. A.8 della stessa D.G.R. n. 610/2023 e ss.mm.ii.;
- N) comunicare al Settore Welfare e innovazione sociale tutte le informazioni e i dati richiesti dal medesimo, al fine di predisporre una valutazione e un monitoraggio delle attività di cui al Progetto, con le modalità indicate dalla Regione stessa. E' fatto obbligo al soggetto attuatore di inserire i dati di monitoraggio fisico e finanziario sul Sistema Informativo regionale FSE (d'ora innanzi anche S.I.), secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa in materia. La corretta e tempestiva alimentazione del sistema informativo regionale da parte di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno per i dati di propria competenza e sulla base del relativo livello di operatività nei confronti del sistema informatizzato, è condizione indispensabile per le erogazioni finanziarie. Oltre al monitoraggio effettuato sul S.I, i soggetti attuatori sono tenuti a monitorare costantemente l'andamento delle attività del progetto. L'Amministrazione regionale provvederà a fornire specifiche indicazioni sui dati di monitoraggio da produrre e le relative scadenze che indicativamente coincideranno con le scadenze inerenti il S.I. Il corretto e puntuale inserimento dei dati nel sistema informativo, nonché la puntuale e completa restituzione dei documenti di monitoraggio richiesti dall'Amministrazione, è condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento. Il ritardo reiterato potrà comportare il mancato riconoscimento delle relative spese e nei casi più gravi la revoca del Progetto;

- O) presentare il rendiconto entro 60 giorni dalla conclusione del Progetto nel rispetto di quanto previsto della D.G.R. n. 610/2023 e ss.mm.ii. e nell'Avviso; il rendiconto deve essere presentato in formato digitale;
- P) rimborsare, risarcire e in ogni caso tenere indenne la Regione Toscana, anche dopo la conclusione del Progetto, per il decennio successivo, da ogni azione, pretesa o richiesta sia amministrativa che giudiziaria, conseguente alla realizzazione del Progetto, che si manifesti anche successivamente alla conclusione del Progetto medesimo e/o che trovi il suo fondamento in fatti o circostanze connesse all'attuazione del Progetto. Il soggetto attuatore deve impegnarsi, altresì, anche dopo la conclusione del Progetto, a rimborsare i pagamenti effettuati dalla Regione Toscana, anche in via provvisoria, di somme rivelatesi ad un controllo in itinere o in sede di rendiconto, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente per carenza di adeguato riscontro probatorio documentale, maggiorati degli interessi legali previsti;
- Q) richiedere ai partecipanti alle attività del progetto, ai sensi del Reg. UE/679/2016, il consenso al trattamento dei loro dati personali e fornire adeguata informativa a norma dell'art 13 del Regolamento, come indicato nell'allegato 7 all'avviso, utilizzando le scheda d'iscrizione predisposta (allegato 8 dell'Avviso).

Il Soggetto attuatore si impegna, in ogni caso, a rispettare e dare attuazione a quanto disposto nel **Manuale per i beneficiari - Disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027**, approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 610 del 5/06/2023 e ss.mm.ii., per quanto concerne ogni altro obbligo e/o adempimento non esplicitamente ricompreso o citato nell'avviso e in questa convenzione.

Art. 6 (Entità e quantificazione del finanziamento)

La Regione eroga al Soggetto attuatore, per la realizzazione del Progetto un finanziamento complessivo di Euro **263.199,49** (in lettere duecentosessantatremila centonovantanove/49), corrispondente alla quota massima di finanziamento pubblico ammessa in base a quanto assegnato con il Decreto dirigenziale n. DD n. 27538 del 29/02/2024 a valere sulla Priorità 3 INCLUSIONE Attività 3.k.7 "Sostegno alle persone con limitazione dell'autonomia e ai loro familiari per l'accesso ai servizi di cura sociosanitari" del PR FSE+ Toscana 2021-2027.

Art. 7 (Modalità di erogazione del finanziamento)

L'erogazione del finanziamento pubblico avviene secondo le modalità previste dall'Avviso pubblico approvato con Decreto n. 27538 del 22/12/2023 di seguito riportate:

- a) **anticipo** di una quota pari al 20 % all'avvio del progetto, dopo la stipula della convenzione, e a seguito di domanda;
- b) **successivi rimborsi**, a seguito di domanda (dichiarazione trimestrale della spesa), della spesa sostenuta dal soggetto attuatore fino al 90% del finanziamento pubblico, comprensivo della quota di cui al precedente punto a).
 - c) In particolare, ai fini del rimborso, il soggetto attuatore deve procedere:
 - all'alimentazione puntuale e completa del sistema informativo regionale con i dati di avanzamento finanziario e fisico del progetto;
 - all'invio di eventuale altra documentazione e di dati relativi all'attuazione del progetto richiesti dall'Amministrazione regionale.
- d) **Saldo** a seguito di:

- comunicazione di conclusione delle attività da parte del soggetto attuatore;
- presentazione da parte del soggetto attuatore del rendiconto all'Amministrazione regionale;
- inserimento sul Sistema Informativo dei dati fisici e finanziari di chiusura del progetto da parte del soggetto attuatore;
- controllo del rendiconto da parte dell'Amministrazione regionale.

Art. 8 (Regime IVA)

Le somme erogate per la gestione delle attività oggetto della presente convenzione essendo conformi alle disposizioni dell'art. 12 della Legge n. 241 del 1990 hanno natura sovventoria, riconducibili ad un mero trasferimento di denaro, e pertanto sono da considerarsi fuori campo Iva ai sensi dell'art. 2, comma 3 lettera a) del D.P.R. 633/72.

Art. 9 (Tracciabilità)

Il Soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010 s.m.i., dichiara che i dati identificativi del conto corrente bancario dedicato e utilizzato per la gestione dei movimenti finanziari relativi al Progetto "A.Te.Do.M", senza vincolo di esclusività, sono i seguenti:

) 0319 683 conto di tesoreria unico

(Indicare il conto di contabilità speciale)

Art.10 (Regime di proprietà dei prodotti)

Per quanto riguarda il regime di proprietà dei prodotti si fa riferimento alla D.G.R. n. 610/2023 e ss.mm.ii. ed in particolare al par. A.2 della stessa.

Art. 11 (Rinuncia)

Qualora il Soggetto attuatore intenda rinunciare all'attuazione del Progetto, deve darne immediata e motivata comunicazione alla Regione, da trasmettere per posta certificata o tramite interfaccia web Ap@ci, provvedendo contestualmente alla restituzione dei finanziamenti eventualmente ricevuti, maggiorati degli interessi legali dovuti.

Art. 12 (Domicilio)

Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente convenzione e/o che comunque si rendessero necessarie per gli adempimenti di cui alla presente convenzione, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, il Soggetto attuatore elegge domicilio presso la sede legale indicata all'atto della presentazione della domanda di finanziamento. Eventuali variazioni del domicilio eletto, non preventivamente comunicate alla Regione per posta certificata o tramite interfaccia web Ap@ci, non saranno opponibili alla Regione anche se diversamente conosciute.

Art. 13 (Inosservanza degli impegni)

In caso di inosservanza degli impegni, principali ed accessori, convenzionali e legali, derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione e da quelli previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale, la Regione – ai sensi della DGR n. 610/2023 - diffiderà il soggetto attuatore affinché provveda alla eliminazione delle irregolarità constatate e, nei casi più gravi potrà disporre la sospensione dell'attività e/o dei finanziamenti, indicando un termine per sanare l'irregolarità. Durante il periodo di sospensione, la Regione non riconosce i costi eventualmente sostenuti.

Decorso inutilmente il termine assegnato nella diffida e nella comunicazione di sospensione di cui sopra, senza che il soggetto capofila abbia provveduto all'eliminazione delle irregolarità contestate, la Regione revoca il finanziamento pubblico e il soggetto attuatore è obbligato alla restituzione dei finanziamenti ricevuti, maggiorati degli interessi legali maturati per il periodo di disponibilità da

parte dello stesso delle somme incassate, calcolati secondo la normativa in vigore al momento di chiusura dell'operazione. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione, si fa riferimento alla D.G.R. DGR n. 610/2023 e ss.mm.ii.

In qualsiasi caso di controversia attinente l'ammissione, l'erogazione, la revoca, il recupero ovvero la restituzione dei contributi di cui al presente avviso le parti convengono l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 primo comma c.c.

Art. 14 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa alla presente convenzione, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 15 (Trattamento dati personali)

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

La liceità del trattamento dei dati personali trova fondamento (i) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) del GDPR, nell'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o delle misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso interessato (es. in fase di gestione di attività operative volte a garantire l'eventuale erogazione di contributi o ai fini della gestione dei processi amministrativi, contabili e fiscali); (ii) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) del GDPR, nell'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetta l'Amministrazione (es. in fase di gestione dell'attività istruttoria o in fase di comunicazione dei dati in adempimento ai generali obblighi di trasparenza); (iii) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) del GDPR e dell'articolo 2-sexies del Codice privacy, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri (es. nell'esecuzione delle attività di monitoraggio, analisi, ricerca e nell'esecuzione di attività di comunicazione e promozione relativamente all'attività istituzionale).

Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione e, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Le parti si danno reciprocamente atto che per scambio di informazioni si intende sia la trasmissione dei dati, sia la condivisione di archivi.

In relazione allo scambio di informazioni si specifica che i dati personali oggetto del trattamento che, per la durata della convenzione, dovranno essere trasmesse al Settore Welfare e innovazione sociale sono:

- a. tipologia dei dati personali: [dati comuni, dati particolari, dati sanitari, dati giudiziari]
- b. tipologie degli interessati: [numerosità, minori, disabili, ecc...]
- c. tipologia del formato dei dati: [testo, immagini, ecc...].

In quanto Titolari autonomi del trattamento, le Parti sono tenute a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali applicabili, in ottemperanza degli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del Regolamento (UE) 2016/679.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento; al contempo, le parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione della presente convenzione, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Le Parti si impegnano a far sì che l'accesso ai dati personali oggetto dello scambio sia consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione della convenzione e che l'uso dei dati personali da parte di ciascun Titolare rispetti gli stessi impegni assunti dal produttore riguardo alla conformità legale del trattamento e la sicurezza dei dati trattati con misure adeguate alla tipologia dei dati degli interessati e dei rischi connessi.

Fatto salvo quanto previsto come inderogabile dalla legge, nessuna responsabilità sarà imputabile a ciascuna Parte per i trattamenti operati dall'altra, eccettuati i casi di cattiva gestione o maltrattamento nella fase di raccolta originaria dei dati personali. Le Parti si obbligano a manlevare e tenere indenne la controparte per qualsiasi danno, incluse spese legali, che possa derivare da pretese avanzate da terzi – inclusi gli interessati - a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili a ciascuna di esse.

Le Parti si garantiscono reciprocamente che i dati trattati da ciascuna di esse in esecuzione del presente convenzione formano oggetto di puntuale verifica di conformità alla disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali - ivi compreso il GDPR - e si impegnano altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte.

Art. 16 (Esenzione di imposta)

La presente convenzione, redatta in formato elettronico con sottoscrizione digitale e conservata dal Soggetto attuatore e dalla Regione Toscana – Settore Welfare e innovazione sociale, è esente da qualsiasi tipo di imposta o tassa ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Luogo e data
Bibbiena 26/03/2024

per REGIONE TOSCANA
Il Dirigente

per il Soggetto Attuatore
Il Legale Rappresentante